



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG)

COPIA

<p>DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 07-02-2013</p>	<p>PARERE TECNICO</p>
<p>OGGETTO:</p> <p>Approvazione del regolamento di Controllo Interno.</p>	<p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere tecnico:</p> <p>Favorevole</p> <p>07-02-2013</p> <p>Firma</p> <p>f.to MINNI STEFANO</p> <hr/>

Nel giorno 07-02-2013 in Bettona, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare a domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta Pubblica; Convocazione Straordinaria in Prima

Effettuato l'appello nominale risultano:

SINDACO Frascarelli Stefano

Frascarelli Stefano	P	PIPPI GIANNI	P
Pasinato Paola	P	Bambini Lucio	P

<p>Scrutatori :</p> <p>PIPPI GIANNI</p> <p>Bambini Lucio</p> <p>Castellini Andrea</p> <p>Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il SINDACO Frascarelli Stefano .</p> <p>Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BRUNACCI CLARA .</p> <p>IL SINDACO f.to Frascarelli Stefano</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE f.to BRUNACCI CLARA</p>	<p>PARERE CONTABILE</p> <p>Ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il seguente parere contabile:</p> <p>Favorevole</p> <p>07-02-2013</p> <p>Firma</p> <p>f.to MINNI STEFANO</p> <hr/>
--	--

È copia conforme all'originale.
Lì, 27.02.2013

MINNI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco nel procedere alla trattazione da la parola al Segretario Comunale per illustrare la sottoriportata proposta di delibera:

“PREMESSO:

- Che l'art. 3, comma 1 e 2 del D.L. 10 ottobre 2012 convertito, con modificazione nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha sostituito l'originario articolo 147 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 con gli articoli da 147, nuova formulazione a147 quinquies;
- Che con la nuova normativa sono stati previsti e disciplinati i seguenti controlli interni dei Comuni:
 - controlli di regolarità amministrativa;
 - controllo di regolarità contabile;
 - controllo di gestione,
 - controllo degli equilibri finanziari
 - controllo sulla qualità dei servizi erogati il cui obbligo è previsto, per i Comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti, a partire dal 2015;

DATO ATTO che il comma 2 dell'art.3 del D.L.174/2012, in vigore dall'11 ottobre 2012, prevede l'obbligo della approvazione, da parte dei Comuni, di un regolamento per la disciplina dei controlli interni entro tre mesi dalla entrata in vigore dello stesso Decreto Legge con successiva comunicazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e ad al Prefetto il quale, previa diffida e decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio;

ACQUISITI in merito i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Responsabile dell'area Amministrativa Finanziaria;

Il responsabile propone

- DI APPROVARE il regolamento, per la disciplina dei controlli interni, nel testo che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il regolamento suddetto consta di n.11 articoli.”

Il Presidente, constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri pone in votazione la sopra riportata proposta di delibera.

Con l'esito di votazione legalmente reso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Voti favorevoli unanimi dei sei consiglieri votanti, astenuti 2 (Castellini e Marcantonini)

DELIBERA

- DI APPROVARE il regolamento, per la disciplina dei controlli interni, nel testo che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO che il regolamento suddetto consta di n.11 articoli

Inoltre

Con l'esito della successiva e separata votazione legalmente reso per alzata di mano che dà il seguente risultato

- Approvata all'unanimità dai 6 Consiglieri votanti, astenuti 2 (Castellini e Marcantonini)

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

COMUNE DI BETTONA
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2013

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la
Segreteria del Consiglio Comunale

Art. 1 - Oggetto

1. Il Comune di Bettona, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa definisce, ai sensi dell'art.3, c.2 del D.L. 10/10/2012 n.174, convertito, con modificazioni, in L. 07/12/2012 n. 213, definisce le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L.

Art. 2 - Struttura dei controlli

1. Il sistema dei controlli rappresenta un sistema complesso e coordinato di strumenti e di documenti integrati ed ispirati ai principi di coerenza e di coinvolgimento sia degli organi politici sia degli organi tecnici ed è disciplinato secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

2. Le tipologie di controlli interni si articolano come segue:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile
- controllo di gestione;
- controllo degli equilibri finanziari;

3. Ancorchè non obbligatorio l'Amministrazione può attivare anche il controllo sulla qualità dei servizi erogati

4. L'attività di controllo è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 3

Soggetti preposti al sistema dei controlli interni

1. Le funzioni di attuazione del sistema dei controlli interni sono svolte:

- dal Segretario Comunale;
- dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
- dall'Organo di Revisione economico-finanziaria;
- dal dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari;
- dai Responsabili di Area.

Art. 4 - Controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si svolge in due fasi una preventiva e l'altra successiva rispetto alla attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il parere favorevole di regolarità tecnica sulle determinazioni si intende apposto con la sottoscrizione delle determinazioni da parte del Responsabile dell'Area

3. La Giunta ed il Consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni.

4. Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa dell'atto, è

demandata al Segretario Comunale che si avvale della collaborazione del Vicesegretario e delle altre professionalità ritenute all'occorrenza necessarie per l'esercizio della funzione.

5. Il controllo viene effettuato dal Segretario, con cadenza trimestrale sul 10% degli atti scelti in modo casuale, sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i settori dell'Ente. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, ai Responsabili di Area unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Consiglio comunale, ai Revisori dei conti e all'Organismo indipendente di valutazione.

Art. 5 - Controllo di regolarità contabile

1. Al controllo di regolarità contabile delle deliberazioni e delle determinazioni provvede il Responsabile dei Servizi Finanziari attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il parere di regolarità contabile è richiesto su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, in tutti i casi in cui la stessa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

3. Ove l'organo deputato ad adottare l'atto non intenda conformarsi ai pareri di regolarità tecnica e contabile resi, dovrà darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

4. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile sono definite dal regolamento di contabilità dell'Ente.

Art. 6 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a monitorare la gestione operativa dell'ente, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. L'unità organizzativa competente è individuata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con il coinvolgimento di tutte le strutture dell'Ente.

3. Annualmente vengono individuati singoli servizi, oggetto di monitoraggio specifico, sulla base delle esigenze della Amministrazione.

4 L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione redige il referto ai sensi dell'art. 198 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, con cadenza almeno annuale, salvo ulteriori verifiche richieste dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, e lo trasmette all'organo di indirizzo politico-amministrativo ai vertici dell'Amministrazione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai Responsabili di Settore, ai cittadini, ai soggetti interessati. Tale Referto può essere impostato anche secondo le metodologie della rendicontazione sociale.

5 Il coordinamento delle attività connesse al presente articolo compete al Segretario Comunale.

6 La Giunta comunale prende atto del referto, con propria deliberazione, nella prima seduta utile.

Articolo 7 – Controllo degli equilibri finanziari

1. Il Responsabile dei servizi finanziari dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari in maniera costante.

2. Con cadenza trimestrale, l'attività di controllo è formalizzata attraverso un verbale che attesta il permanere degli equilibri e che, asseverato dall'organo di revisione e corredato della verifica di cassa, è trasmesso a tutti i Responsabili di Area, al Segretario Comunale e alla Giunta comunale affinché, ne prenda atto.

3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il Responsabile del servizio finanziario rispetta i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.

4 Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

5 Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri finanziari, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:

- a. equilibrio tra entrate e spese complessive;
- b. equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
- c. equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
- d. equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- e. equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- f. equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;

6 Il controllo degli equilibri finanziari implica anche il costante monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica nazionale attraverso il rispetto del patto di stabilità interno.

7. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o l'obiettivo del patto di stabilità, il Responsabile dei servizi finanziari procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del TUEL

Art. 8 - Controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. Anche se non obbligatorio per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, l'Amministrazione Comunale può disporre il controllo sulla qualità dei servizi erogati, volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente.

2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle

politiche pubbliche.

3. La qualità del servizio, come percepita dall'utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utente stesso.
4. L'attività di controllo può essere svolta sia direttamente dagli uffici secondo le competenze proprie di ciascuno di essi, sia indirettamente tramite gli organismi gestionali esterni che si possono avvalere di strumenti di misurazione e rilevazione della qualità.
5. Ai fini delle attività di cui al comma precedente, è prevista l'applicazione sistematica di tecniche e metodologie di rilevazione anche mediante la distribuzione di questionari, indagini telefoniche, ecc..
6. L'Amministrazione può attivare anche la misurazione della soddisfazione degli utenti interni, ricorrendo all'utilizzo di metodologie dirette quali quelle della somministrazione di questionari al personale interno destinatario del servizio fornito dagli altri uffici.
7. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici fattori, tra i quali quelli ritenuti essenziali sono la puntualità, la completezza, l'attendibilità, la comprensibilità, la tempestività.
8. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.

Art. 9 - Gestione associata dei controlli interni

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La responsabilità per tutte le forme di controllo interno rimane in capo al soggetto che ad esso presiede per ogni singolo ente.
3. Le convenzioni disciplinano, in particolare, le modalità di effettuazione delle varie forme di controllo interno e le procedure attraverso cui viene garantito il confronto tra i dati emersi nei singoli enti.

Art. 10 Vigilanza della Corte dei Conti

1. Sulla legittimità e regolarità della gestione, sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottati, vigila la Corte dei Conti, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs.
Lì 27-02-2013

Il Responsabile Servizio
F.to MINNI STEFANO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 07-02-2013

Il Responsabile Servizio
F.to MINNI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-02-2013 al 14-03-2013, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 15-03-2013

Il Responsabile Servizio
F.to MINNI STEFANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì, 25-03-2013

Il Responsabile Servizio
F.to MINNI STEFANO